

FARMACIE TIFERNATI SRL Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Città di Castello

Codice fiscale e partita IVA n. 02895720544
Viale Vittorio Emanuele Orlando, n. 3/bis - 06012 CITTA' DI CASTELLO PG
Numero R.E.A. 248791
Registro Imprese di PERUGIA n. 02895720544
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

Determinazione dell'Amministratore Unico del 24/06/2026

OGGETTO: Appalto della fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci sop, etc, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309/90 e alla L. n. 49/2006, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, p.m.c. e cosmetici per l'approvvigionamento quotidiano della società Farmacie Tifernati.
Lotto n. 3. PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO.
CIG derivato: 9961055A9E

Il 24 giugno 2026, alle ore 17.50, presso lo Studio Colonna & Partners STP S.r.l. in Via Rodolfo Morandi n. 3, è presente l'Amministratore Unico Dott.ssa Valchiria Dò, nonché il Sindaco del Comune di Città di Castello Dott. Luca Secondi. È altresì presente il Revisore Unico Dott. Bruno Sberna.

PREMESSO:

- che la società Farmacie Tifernati srl è costituita da n. 3 farmacie che operano in tutto il territorio del comune di Città di Castello;
- che il servizio erogato tramite le farmacie sia pubbliche che private è ricompreso tra i livelli uniformi di assistenza da garantire omogeneamente sul territorio nazionale comprese le prestazioni di assistenza integrativa, previsto da specifiche norme di legge e disciplinato da convenzioni in ambito nazionale (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 502/92 modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 517/93 siglato l'8 agosto 1996, modificato, integrato il 3 aprile 1997) e regionale;

DATO ATTO:

- che la fornitura di prodotti farmaceutici necessari per il quotidiano approvvigionamento delle farmacie, a seguito di gara effettuata dal Comune di Assisi (comune capofila) e alla quale la società Farmacie Tifernati srl ha aderito con determina dell'Amministratore Unico in data 19/05/2022, è stata affidata alle seguenti società (con determinazione del Comune di Assisi n. 237 del 07/03/2023 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei tre lotti);
- il lotto n. 1 alla società Farvima Medicinali S.P.A., con sede legale in Casandrino (NA) alla via Napoli, 220, Codice fiscale e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio Registro Ufficio Registro delle Imprese di Napoli 00292250636, che ha presentato la migliore offerta;
- il lotto n. 2 alla società V.I.M. - G. OTTAVIANI S.P.A., con sede legale in Città di Castello 06012 (PG), Piazza Giovanni XXIII n. 5, Codice fiscale e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio Registro Ufficio Registro delle Imprese di Perugia 02514530548, che ha presentato la migliore offerta;

- il lotto n. 3 alla società Comifar Distribuzione S.p.A., con sede legale in Novate Milanese (MI) in Via Fratelli Di Dio n. 2, Codice fiscale e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio Registro Ufficio Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 00165110248, che ha presentato la migliore offerta;

CONSIDERATO:

- che, **tra la Società Farmacie Tifernati srl e la società Comifar Distribuzione S.p.A.**, in data 29/06/2023 è stato sottoscritto il contratto, in scadenza il 30/06/2026;
- che il contratto richiamato all' **art. 6** espressamente prevedeva:
"Il presente contratto ha durata di anni tre a decorrere dal 01.07.2023 e cesserà il 30.06.2026 senza necessità di preventiva disdetta da parte di Farmacie Tifernati srl, con facoltà di rinnovo per ulteriori anni tre ai medesimi patti e condizioni qui contenuti ed applicando i medesimi ribassi offerti in sede di gara, a discrezione esclusiva di Farmacie Tifernati srl, senza che l'appaltatrice possa rifiutare l'ulteriore affidamento..."
- che in questi anni le forniture sono state effettuate in modo soddisfacente rispetto alle esigenze del servizio farmaceutico;

RITENUTO per quanto sopra di avvalersi della facoltà di prosecuzione del contratto di cui trattasi per ulteriori tre anni con decorrenza 01/07/2026 – 30/06/2029, così come previsto dal richiamato art. 6;

CONSIDERATO, inoltre, che il capitolato speciale di appalto, per quanto riguarda l'importo contrattuale a base d'asta, prevedeva quanto segue:

Art. 2 – VALORE PRESUNTO DELL' APPALTO. Stante la particolare tipologia di offerta prevista dal disciplinare di gara, l'importo a base di gara ed il conseguente importo contrattuale di aggiudicazione dei singoli lotti devono intendersi presuntivi ed indicativi non potendo essere misurabili a priori le tipologie e le quantità delle forniture effettivamente effettuate. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore si intende legato alle forniture effettivamente richieste dagli enti contraenti potendo subire variazioni in relazione alla domanda o a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore.

Lo sconto offerto rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità medicinali per le quali lo stesso dovrà essere rinegoziato a seguito di variazioni degli sconti imposti dalla legge.

(...)

I singoli contratti di fornitura si risolvono di diritto in caso di cessazione dell'attività, di cessione o affitto delle Farmacie senza che l'aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa di indennizzo o di risarcimento.

Art. 3 - DURATA DEI CONTRATTI. I contratti avranno durata di tre anni a partire dalla data della stipula o esecuzione anticipata, e cesseranno alla scadenza senza necessità di preventiva disdetta da parte degli Enti aderenti, con facoltà di rinnovo per ulteriori anni tre alle medesime condizioni di cui al capitolato speciale e per il prezzo offerto in sede di gara, a discrezione esclusiva degli Enti aderenti, che provvederanno in tal senso con determinazione dirigenziale, senza che l'impresa possa rifiutare l'ulteriore affidamento.

In ogni caso, le imprese aggiudicatrici di ogni singolo lotto non avranno nulla da pretendere per la mancata richiesta di rinnovo da parte dei singoli Enti aderenti. Se allo scadere del termine naturale del contratto, incluso l'eventuale periodo di rinnovo, gli Enti aderenti non avranno provveduto a riaffidare le forniture, la durata di ciascun contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque al massimo per mesi 6 (proroga tecnica).

Gli Enti si riservano, di procedere all'esecuzione anticipata del contratto conformemente al disposto dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 8 c. 1 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1 - di avvalersi della facoltà di prosecuzione del contratto sottoscritto che, **tra la Società Farmacie Tifernati srl e la società Comifar Distribuzione S.p.A.**, in data 29/06/2023, per ulteriori tre anni con decorrenza 01/07/2026 – 30/06/2029, così come previsto dal richiamato articolo 6 del contratto medesimo;

2 - di prendere atto che rimangono pienamente efficaci tutte le condizioni e modalità di fornitura già stabilite nel contratto di appalto del 29/06/2023, ed ancor prima nella determina di aggiudicazione nr. 237 del 07/03/2023.

3 – Di stabilire che si provvederà al pagamento delle fatture con separati atti di liquidazione previa apposizione del visto di regolarità della fornitura da parte del Direttore della farmacia della sede di destinazione della merce;

4 - Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato alla sezione amministrazione trasparente del sito web della società nelle forme stabilite dalla legge.

Il verbale approvato, sottoscritto e chiuso alle ore 18.10.

La società Farmacie Tifernati srl

L'Amministratore Unico

Dott.ssa Valchiria Dò



Il socio Unico:

Comune di Città di Castello

